

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

GRUPPO DI VOLONTARIATO DI ARZIGNANO

Associazione Gruppo Volontariato Arzignano o.n.l.u.s.

Sede legale: Via Ticino, 7 – 36071 ARZIGNANO (VI)

Codice fiscale 90000850249 – Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni del
Volontariato n. VI0099

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "GRUPPO DI VOLONTARIATO DI ARZIGNANO ODV" espressa anche con la sigla "G.V.A. ODV">> non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Ticino 7 nel comune di Arzignano (VI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di svolgere attività dirette mirate alla valorizzazione della persona e all'assistenza al soggetto nei momenti di bisogno

L'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017

- Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Specificatamente l'Associazione si propone di svolgere, in modo indicativo e non esaustivo, le seguenti azioni :

- prestare assistenza in ospedale e nelle case di riposo, di giorno e di notte, ad anziani e malati che ne hanno riconosciuto bisogno, prescindendo dal loro stato sociale, dalla fede religiosa e dalla ideologia politica;
- prestare assistenza a domicilio ad anziani soli, a famiglie che assistono infermi, handicappati o che vivono altre forme di difficoltà e di emarginazione mediante:
 - visite domiciliari e servizi per la pulizia e la cura delle persone;
 - trasporto per visite mediche, cicli di terapie o per altre necessità di spostamento;
 - svolgimento di pratiche;
 - collegamento con gli Enti pubblici;
- rendere cosciente la comunità sui problemi socio-assistenziali delle categorie più emarginate e sofferenti;
- collaborare con gli Enti pubblici, mantenendo la piena autonomia di principi e di scelte operative;
- adeguare i propri interventi alle necessità emergenti nel territorio, nei limiti delle possibilità dell'organizzazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo quando previsto dall'art. 30
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati e l'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

ART. 8 **(Qualità di volontario)**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è in prima istanza deliberata dal Comitato Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 **(L'Assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'ammissione, la non ammissione e l'esclusione dell'associato
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e-mail o altri strumenti telematici, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 16 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di sette ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis, (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplinare l'ammissione, la non ammissione e l'esclusione degli associati
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal **Consiglio Direttivo** e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 **(Responsabilità della organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 28 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.
- d) registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli organi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runts medesimo.

Art.32
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

letto, approvato e sottoscritto

G. V. A.
GRUPPO VOLONTARIATO
ARZIGNANO (VI)
IL PRESIDENTE

Maurizio Schiavini



Registrato il 21.10.2013
Al n. 1380 Serie 3
TASSE LIQUIDATE EURO EPENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO



IL FUNZIONARIO
ANTONIO CRESCENZI
(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
ANTONIO ZAFFINO

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARIATO ARZIGNANO.**

Il giorno 16 Aprile 2019, alle ore 21:30 presso i locali di Casa S. Angela in Via Cavour, Arzignano si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Rinnovo dello Statuto dell'Associazione.
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente Maurizio Sabbadin, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la signora Maria Lorenza De Bernardini. Il Presidente rileva la presenza di nr. 36 associati su 53 e constata quindi che l'Assemblea è validamente costituita in quanto sono presenti più dei due terzi degli associati in proprio o a mezzo delega.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno rendendo noto che il D.Lgs.117/2017, al fine di consentire l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, impone l'obbligo alle Associazioni iscritte ai Registri Regionali di adeguare il proprio statuto alle norme previste dal codice entro il 2 agosto 2019.

Il Presidente, quindi, legge la bozza del nuovo Statuto, spiegando ai presenti le modifiche e le integrazioni rispetto al vecchio Statuto. Segue ampia discussione al termine della quale il Presidente propone:

- di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto per l'approvazione.
- di delegare il Presidente ad apportare ulteriori modifiche allo statuto nel caso si rendessero necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal D.Lgs. 117/17.

L'assemblea all'unanimità,

- Approva il nuovo Statuto;
- Dà mandato al Presidente ad apportare ulteriori modifiche allo statuto nel caso si rendessero necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal D.Lgs. 317/17.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto tutti i presenti, contrari nessuno, astenuti nessuno.

Il Presidente, dichiara quindi approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti. Dispone anche che il nuovo Statuto sia trascritto integralmente nel registro delle assemblee dell'associazione.

L'assemblea dà mandato al Presidente o ad altro membro del Comitato in caso di sua impossibilità, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dal D.Lgs.117/17

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22:00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Maria Lorenza De Bernardini


Il Presidente

Maurizio Sabbadin
